

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

L'"UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE" (UCI - UFFICIO CENTRALE ITALIANO) - è una Società consortile a responsabilità limitata, a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile.

La sede della Società è in Milano.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2053, ma può essere prorogata uno o più volte con decisione riservata ai soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto Costitutivo.

Articolo 2 - Partecipazione al sistema del certificato internazionale d'assicurazione (carta verde) - Riconoscimento agli effetti del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

1) La Società partecipa al sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) - avente lo scopo di facilitare la circolazione internazionale dei veicoli a motore - posto in essere dalle Imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto-veicoli dagli Stati aderenti alla Raccomandazione n° 5 del Sottocomitato per i trasporti stradali del Comitato per i trasporti interni della Commissione Economica per l'Europa dell'ONU, adottata il 25 gennaio 1949 e confermata, con integrazioni, dalla Risoluzione consolidata per le agevolazioni ai trasporti su strada approvata dal predetto Comitato il 24 giugno 1984, Annesso II.

2) Nell'ambito del sistema di cui al precedente comma, la Società costituisce per l'Italia l'organismo professionale previsto, sotto la denominazione di Bureau o di Ufficio nazionale d'assicurazione, dall'articolo 1 dei richiamati atti dell'ONU, dall'articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 e dall' art. 6 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. In quanto essa, già con decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 maggio 1971, del 12 ottobre 1972 e dell'11 dicembre 1973 è stata riconosciuta quale unico soggetto abilitato a svolgere le funzioni attribuite all'ente dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, come sostituito con l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 e successivamente con il D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 agli articoli 125 e 126, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione nel territorio italiano o nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repub-

blica italiana di veicoli a motore che stazionano abitualmente in Stati esteri o di natanti registrati all'estero.

3) Con l'articolo 126, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, sono state altresì attribuite alla Società le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2, della direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972.

4) La Società è membro del Council of Bureaux.

Articolo 3 - Oggetto.

1) La Società ha come oggetto:

a) di svolgere i compiti attribuiti alla società dagli articoli 125 e 126 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. In particolare, la Società:

a.1 gestisce e liquida, garantendo agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi dovuti secondo la legge italiana, i danni derivanti dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano o della Repubblica di S. Marino dei veicoli terrestri a motore che stazionano abitualmente in un altro Stato, quando:

- l'utente del veicolo che ha causato il danno sia in possesso di un valido certificato internazionale di assicurazione; ovvero

- il veicolo che ha causato il danno, anche se non assicurato, stazioni abitualmente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (in seguito solo: Stati Membri) ovvero in uno Stato terzo a questi assimilato in forza della disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005;

a.2 gestisce e liquida, garantendo agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi come sopra dovuti, i danni derivanti dalla circolazione nelle acque territoriali della Repubblica italiana dei natanti registrati all'estero soggetti ad obbligo di assicurazione ai sensi di legge, quando gli utenti siano muniti di un valido certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;

b) autorizza le Imprese socie a rilasciare ai propri assicurati i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione nel territorio di altri Stati dei veicoli terrestri a motore che stazionano abitualmente nella Repubblica italiana, nello Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, e garantisce, nei confronti degli Uffici nazionali di

assicurazione degli Stati per i quali i certificati sono rilasciati, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal loro rilascio;

c) garantisce agli Uffici nazionali di assicurazione degli altri Stati Membri ed a quelli di Stati terzi che partecipano con la Società all'accordo multilaterale concluso in sede di Consiglio dei Bureaux in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 e dell'articolo 2 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il rimborso delle somme pagate per indennizzi e delle spese di liquidazione sostenute per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio del loro Stato di veicoli a motore, anche se non assicurati, che stazionano abitualmente nello Stato italiano, nello Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

2) La Società stipula con gli altri Uffici nazionali di assicurazione partecipanti al sistema del certificato internazionale, nell'ambito del Consiglio dei Bureaux e su base di reciprocità, tutti gli accordi che siano necessari per svolgere le attività ed adempiere agli impegni di cui al precedente comma, attenendosi nella stipulazione di tali accordi alle disposizioni contenute nel Regolamento generale concernente le relazioni tra Uffici nazionali di assicurazione approvato dall'Assemblea del predetto Consiglio il 30 maggio 2002, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3) Rientrano altresì nell'oggetto sociale:

a) la liquidazione e la regolazione, in qualità di mandatario per l'Italia di imprese d'assicurazione con sede legale in altri Stati Membri, nominato ai sensi dell' art. 21 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei danni subiti da persone residenti nella Repubblica italiana, in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti in un altro Stato aderente al sistema del certificato internazionale di assicurazione e provocati da veicoli terrestri a motore che siano assicurati e stazionino abitualmente in uno

Stato Membro diverso da quello della loro residenza, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 190;

b) la liquidazione e la regolazione per conto ed in nome della Società Consap - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada - e sulla base di apposita convenzione stipulata con la stessa, dei danni il cui risarcimento faccia carico alla predetta società, nella sua qualità di Organismo di indennizzo nazionale, in forza di quanto previsto dal precitato D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;

c) la stipulazione e la gestione, per conto e in nome delle imprese socie, delle assicurazioni "frontiera" di cui all'articolo 126, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, e la liquidazione e regolazione dei relativi sinistri;

d) il rilascio, in nome e per conto delle Imprese socie, agli utenti di veicoli terrestri a motore stazionanti abitualmente nella Repubblica italiana, nello Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, in uscita dalle frontiere italiane, di certificati internazionali di assicurazione validi per la circolazione in altri Stati;

e) lo svolgimento, sulla base di convenzioni stipulate nell'ambito del Consiglio dei Bureaux con gli Uffici nazionali di assicurazione di altri Stati, e previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, di attività diretta a dare assistenza:

- a persone residenti in Italia, nello Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, per il conseguimento da parte delle stesse del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti all'estero, non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;

- a persone residenti in Stati esteri non facenti parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per il conseguimento da parte delle stesse del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistri della circolazione stradale avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato del Vaticano o della Repubblica di S. Marino;

f) lo svolgimento, previa deliberazione, caso per caso, del Consiglio di Amministrazione e sulla base di apposite convenzioni, di attività corrispondenti a quelle indicate al comma 1 nei rapporti con singole imprese o con organismi di imprese assicuratrici aventi sede in Stati esteri che non hanno aderito, o non hanno comunque dato attuazione, alla Raccomandazione n. 5 della Commissione Economica per l'Europa dell'ONU;

g) lo svolgimento, previa deliberazione caso per caso del Consiglio di Amministrazione, di ogni altra attività diversa da quelle indicate nel presente articolo, che sia a queste connessa ed utile per la loro realizzazione.

4) La Società può assumere partecipazioni in altre società aventi per oggetto attività similari o strumentali alle proprie. Essa può inoltre compiere qualsiasi attività funzionalmente connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento.

Articolo 4 - Soci.

1) Conformemente allo scopo consortile possono essere soci:

a) le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o all'estero, in uno Stato terzo, che, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del titolo II del D. Lgs. 209/2005 hanno ottenuto dall'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli terrestri a motore o quella della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei natanti, oppure di entrambe;

b) le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che, avendo adempiuto alle condizioni stabilite, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del D. Lgs. 209/2005 praticano in Italia le assicurazioni sopra indicate per il tramite di una succursale oppure in libera prestazione di servizi.

2) La qualità di socio si acquisisce mediante sottoscrizione del capitale sociale o mediante acquisto di quote da imprese socie.

3) Stante il carattere consortile della società, per le imprese di cui al comma 1, lettera a), la decadenza, la revoca dell'autorizzazione o la rinuncia all'esercizio delle assicurazioni nei rami ivi indicati comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di socio. Decadono dal pari dalla qualità di socio le Imprese di cui al comma I, lettera b), le quali, a seguito di provvedimento adottato nei loro confronti dalla competente Autorità di controllo dello Stato di origine o per rinuncia, cessano di praticare in Italia le predette assicurazioni. Nel caso in cui l'impresa operi in libera prestazione di servizi a partire da più stabilimenti situati in altri Stati Membri, la decadenza si verifica allorché tutti gli stabilimenti abbiano cessato di svolgere attività in Italia.

4) La decadenza dalla qualità di socio è accertata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, che ne dà notizia a tutti i soci e all'IVASS. Il socio cessato non può ripetere i contributi consortili versati a norma dell'articolo 6 e resta tenuto a partecipare alle spese e agli oneri sociali sino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la decadenza.

5) Nel caso di decadenza dalla qualità di socio, il capitale sociale deve essere ridotto di un importo corrispondente al valore nominale della quota già di titolarità del Socio decaduto. A tal fine, deve essere convocata, entro un anno dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 4, l'assemblea dei soci per deliberare la ridu-

zione del capitale sociale mediante imputazione dell'importo della riduzione a riserva, da utilizzarsi per il rimborso della quota già di titolarità del socio decaduto.

Articolo 5 - Partecipazione alla Società a titolo provvisorio

1) Le Imprese di assicurazione con sede legale in Italia o all'estero, che abbiano presentato all'IVASS domanda di autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni di cui al precedente articolo 4 comma I, e quelle con sede legale in altri Stati Membri che, avendo notificato all'IVASS la loro intenzione di praticare in Italia tali assicurazioni per il tramite di una succursale in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, debbano presentare al predetto Istituto la dichiarazione richiesta, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del D. Lgs. 209/2005, possono partecipare alla Società a titolo provvisorio, in attesa del conseguimento dell'autorizzazione, ovvero dell'acquisizione del diritto a dare inizio alla loro attività in Italia secondo quanto previsto dai richiamati articoli 60 e 61 del citato decreto 209 del 2005.

2) La partecipazione diventa definitiva al verificarsi degli eventi sopra indicati; sino a quel momento resta sospeso l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi inerenti al rapporto sociale. L'impresa decade dalla qualità di socio a titolo provvisorio qualora le sia rifiutata l'autorizzazione, ovvero, se si tratta di impresa che si propone di svolgere attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, qualora l'impresa dichiari di rinunciare all'esercizio delle assicurazioni di cui sopra oppure intervenga un provvedimento che le impedisca di dare avvio a tale attività o sia comunque decorso un anno dalla richiesta di ammissione senza che l'impresa abbia costituito la sede secondaria in Italia o abbia ottenuto l'attestazione di regolarità di cui all'articolo 81 comma 3 del D.L. 17 marzo 1995 numero 175.

3) In caso di decadenza dalla qualità di socio provvisorio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 5 e 6.

Articolo 6 - Capitale sociale e quote

1) Il capitale sociale è di € 535.500 (cinquecento trentacinquemila cinquecento), diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. In caso di aumento del capitale sociale il diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del codice civile può essere limitato od escluso al fine di favorire l'ingresso nella società di nuovi soci in possesso del requisito richiesto dall'articolo 4. L'assemblea dei soci in data 16 aprile 2020 ha deliberato quanto segue:

i) subordinatamente alla decorrenza senza opposizione del termine previsto dall'articolo 2482 del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale per nominali euro 13.128 (tredicimila centoventotto), passando cioè dall'attuale valore nominale di euro 535.500 (cinquecentotrentacinquemila cinquecento) al nuovo valore nominale di euro 522.372 (cinquecentoventiduemila trecentosettantadue), da attuarsi mediante imputazione dell'importo della riduzione a riserva;

ii) di aumentare il capitale sociale per nominali euro 20.400 (ventimilaquattrocento), in forma scindibile, da eseguirsi, anche in più tranches, entro il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e da riservare in sottoscrizione a terzi (ai sensi dell'articolo 2481-bis del Codice Civile), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, come previsto all'articolo 6, comma 1, dello statuto sociale.

2) Le quote possono essere cedute soltanto qualora la cessione si renda necessaria per l'ingresso di nuovi soci.

Articolo 7 - Contributi

1) Le Imprese socie a pieno titolo sono tenute a versare alla Società:

a) i contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese di funzionamento ed agli impegni della Società, al netto degli introiti;

b) i contributi integrativi, che potranno essere richiesti anche in corso di esercizio, necessari per sopperire alla eventuale insufficienza dei contributi ordinari.

2) L'entità dei contributi dovuti da ciascuna Impresa socia viene determinata come segue:

1) per le Imprese con sede legale nel territorio della Repubblica i contributi si determinano in proporzione al rapporto esistente tra l'ammontare dei premi dell'esercizio per le assicurazioni della responsabilità civile dei veicoli e natanti a motore, lavoro diretto italiano, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con esclusione dei premi acquisiti per l'attività svolta in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, e l'ammontare complessivo dei premi di tutte le Imprese socie che, ai sensi del presente articolo, debbono essere presi in considerazione agli effetti della determinazione dei contributi. Qualora l'impresa svolga nel territorio della Repubblica attività in regime di libera prestazione di servizi a partire da una propria succursale stabilita in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ai premi del lavoro diretto italiano si aggiungono, ai fini

della determinazione dei contributi, i premi acquisiti in dipendenza di tale attività;

2) per le Imprese con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo le quali operano nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o, anche attraverso proprie succursali stabilite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale, in regime di libera prestazione di servizi, i contributi si determinano in base al rapporto esistente tra l'ammontare dei premi delle assicurazioni della responsabilità civile veicoli a motore e natanti acquisiti nell'ultimo esercizio precedente in dipendenza dell'attività svolta nel territorio italiano, e l'ammontare complessivo dei premi di tutte le Imprese socie che, ai sensi del presente articolo, debbono essere presi in considerazione agli effetti della determinazione dei contributi;

3) per le Imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica attraverso proprie succursali quivi stabilite, i contributi si determinano in base al rapporto esistente tra i premi acquisiti dalla succursale per le assicurazioni della responsabilità civile veicoli a motore e natanti, lavoro diretto italiano, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e l'ammontare complessivo dei premi di tutte le Imprese socie che, ai sensi del presente articolo, debbono essere presi in considerazione agli effetti della determinazione dei contributi.

3) Le Imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, di cui al numero 1 del comma precedente, debbono trasmettere alla Società una copia del bilancio di esercizio, entro un mese dalla sua approvazione. Esse, per poter fruire delle detrazioni dei premi acquisiti per l'attività svolta in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo in regime di libera prestazione di servizi, debbono altresì inviare, con il bilancio di esercizio, apposita dichiarazione dell'ammontare dei predetti premi, compilata nella forma e con i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Analoga dichiarazione, compilata anch'essa nella forma e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviata dall'Impresa, con il bilancio, relativamente ai premi acquisiti in dipendenza dell'attività in regime di libera prestazione di servizi svolta nel territorio della Repubblica a partire da una propria succursale stabilita in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

4) Le Imprese con sede legale in altro Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo di cui al numero 2 del

comma precedente debbono trasmettere alla Società, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio, apposita denuncia dei premi sui quali debbono essere calcolati i contributi. La denuncia deve essere compilata nella forma e con i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5) Le Imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo debbono trasmettere alla Società, entro un mese dall'approvazione, copia della documentazione di bilancio che esse sono tenute a compilare e a presentare all'IVASS

6) L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ammontare dei contributi annuali ordinari di cui al comma 1, lettera a).

7) In corso di esercizio, l'Assemblea può disporre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il versamento da parte delle imprese socie, eccettuate quelle con sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi, di contributi provvisori, salvo conguaglio in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

8) I contributi integrativi di cui al comma I, lettera b), sono stabiliti, quando si rendano necessari, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

9) Il Consiglio di Amministrazione provvede a ripartire l'ammontare dei contributi deliberati dall'Assemblea tra le Imprese socie con i criteri indicati al comma II. I contributi debbono essere versati entro il sessantesimo giorno successivo a quello nel quale l'Impresa ne ha ricevuto richiesta, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

10) Qualora l'Assemblea disponga il versamento di contributi provvisori, agli effetti del riparto del relativo ammontare tra le imprese socie tenute a corrisponderli, non si tiene conto dei premi dalle stesse acquisiti per attività svolta nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

1) I soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono effettuare alla Società finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.

2) Il rimborso dei finanziamenti sarà effettuato nel rispetto

delle condizioni stabilite dall'articolo 2467, primo comma, del codice civile.

Articolo 9 - Sanzioni

1) L'impresa socia che è soggetta ad una sanzione pecuniaria - la cui misura sarà stabilita, caso per caso, dal Consiglio di Amministrazione tra un minimo di € 1.000,00 (mille/00) ed un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione alla gravità dell'infrazione - qualora:

a) non trasmetta, nei termini stabiliti i documenti di cui all'articolo 7, commi III, IV e V;

b) non versi i contributi dovuti ai sensi dell'articolo 7 entro il sessantesimo giorno successivo a quello nel quale ne ha ricevuto richiesta;

c) ponga la Società nella condizione di intervenire nella sua qualità di garante ai sensi dell'articolo 3, comma I, lettere a 1), a 2), b) e c), e non rimborsa le somme da questa anticipate entro sessanta giorni da quello in cui ne ha ricevuto richiesta;

d) non rimborsi alla Società, entro sessanta giorni dalla richiesta, le somme da questa anticipate per il pagamento di sanzioni comminate per violazioni da parte dell'Impresa socia delle norme concernenti gli adempimenti in tema di risarcimento dei danni;

e) si renda recidiva nella violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto o delle deliberazioni legalmente adottate dell'assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

2) Il Consiglio di Amministrazione procede alla irrogazione della sanzione dopo aver contestato all'impresa l'infrazione commessa, mediante lettera raccomandata contenente l'assegnazione alla impresa stessa di un congruo termine per presentare le sue osservazioni.

3) Nei casi previsti al comma I, lettere b) e c), il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'impresa la costituzione di una cauzione, stabilendone le modalità e l'importo.

4) Di ogni provvedimento adottato ai sensi dei precedenti commi è fatta segnalazione all'autorità di controllo italiana.

5) Delle somme versate da imprese socie a titolo di pena pecuniaria si tiene conto nella determinazione globale dei contributi ordinari annuali di cui all'articolo 7, dovuti da ciascun

Socio.

Articolo 10 - Esercizio sociale - Bilancio consuntivo e preventivo

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva, in conformità alle disposizioni di legge, il progetto del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci nei termini previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto del richiamato articolo 2364.

3) Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

1) I soci decidono sulle materie demandate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Decidono altresì sugli argomenti che siano sottoposti alla loro approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni concernenti:

a) la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina di due Vice Presidenti, da scegliersi tra componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) la nomina del Presidente, e degli altri componenti del Collegio sindacale e la determinazione dei loro compensi;

d) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo e la destinazione dell'eventuale utile conseguito;

e) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contributi da richiedere alle Imprese socie ai sensi dell'articolo 7;

f) l'esercizio della facoltà di rinunciare all'azione di responsabilità promossa da una o più imprese socie contro gli amministratori, o di transigere sulla stessa;

g) l'autorizzazione all'acquisto e alla cessione di immobili;

h) l'autorizzazione alla assunzione di partecipazioni in altre società;

i) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

j) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

k) lo scioglimento della Società, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la destinazione del patrimonio che residua dalla stessa;

l) la nomina del Revisore o della Società di Revisione ed il relativo compenso;

m) la proroga del mandato del Presidente, dei Vicepresidenti e degli amministratori per un periodo non superiore a tre anni.

2) I soci adottano tutte le loro decisioni mediante deliberazioni assunte collegialmente in assemblea, ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

1) Le assemblee, regolarmente convocate o costituite, rappresentano la universalità di tutti i soci.

Le loro deliberazioni obbligano tutti i soci, compresi quelli non intervenuti, astenuti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

2) L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso inviato alle Imprese socie con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata o altri mezzi che assicurino il riscontro della avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Deve essere altresì indicata una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

3) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi di cui al comma pre-

cedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e ai sindaci non presenti.

4) L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni quando le particolari esigenze quali previste dalla legge lo richiedano.

5) L'assemblea deve essere sempre convocata quando ne è fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da Imprese socie che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

6) Possono partecipare all'assemblea tutti i soci con diritto di voto. Ciascuno socio dispone di tanti voti quante sono le quote detenute.

7) Ogni Impresa socia può farsi rappresentare nell'assemblea da un'altra Impresa socia con delega scritta, che deve essere conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2372, comma 1, del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci, o dipendenti della Società.

8) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice presidenti in ordine d'anzianità d'età, o, in assenza anche di questi ultimi, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'assemblea, verifica l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza ed accerta i risultati delle votazioni. Egli è assistito da un segretario, anche non socio, eletto dalla maggioranza dei presenti, il quale provvede alla redazione del verbale, salvo il caso che per legge non debba provvedervi un notaio.

9) L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tante imprese socie che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza di tante Imprese socie che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le materie di cui all'articolo 11, comma I, lettere i), j) e k) e l) che sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Sono fatte salve le disposizioni del presente statuto che richiedono per particolari deliberazioni diverse specifiche maggioranze.

10) In ogni caso le deliberazioni dell'assemblea si intendono adottate quando alla deliberazione partecipa l'intero capitale sociale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale sono presenti o informati, e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

11) Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci di cui all'articolo 2478 del codice civile. Il verbale deve indicare la data dell'adunanza, i partecipanti e la parte di capitale sociale rappresentata da ciascuno, le modalità ed i risultati delle votazioni e deve altresì riportare per riassunto, ove sia richiesto dai soci, le dichiarazioni dei medesimi pertinenti all'ordine del giorno. Per le deliberazioni non adottate all'unanimità il verbale deve consentire l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti. Il verbale delle deliberazioni relative a modificazioni dell'atto costitutivo o del presente statuto, deve essere redatto da un notaio.

12) È ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano con tutti i partecipanti dislocati in più luoghi audio o audio-video collegati.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 a 15 membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti. Ad eccezione del Presidente, tutti i componenti devono essere nominati tra persone che ricoprano presso una Impresa socia funzioni di dirigenza nel settore delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli terrestri a motore e dei natanti o che abbiano ricoperto precedentemente tali funzioni ed abbiano con un'Impresa socia un rapporto attivo di collaborazione. Il Presidente può essere nominato, oltre che fra le predette persone, anche tra persone che abbiano ricoperto presso Imprese socie o presso organismi associativi operanti nel settore delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli e natanti, la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Amministratore Delegato, ovvero quella di Direttore Generale.

2) Non può essere eletto e/o nominato più di un componente per la stessa Impresa o per lo stesso gruppo di Imprese, ad eccezione del Presidente.

3) Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo il caso di dimissioni, di revoca, o di decadenza dall'ufficio prima di tale data. Decade dall'ufficio l'amministratore che, per qualsiasi ragione, cessa dal rapporto con l'Impresa socia di appartenenza o cessa di svolgere presso la stessa le funzioni indicate al comma I. Tutti gli amministratori possono essere rinominati e prestano la loro

opera gratuitamente, fatta salva la facoltà per il Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, di riconoscere un compenso al Presidente quando abbia ad esso delegato proprie funzioni, nonché ai Consiglieri ai quali abbia attribuito specifici incarichi. Il mandato del Presidente, dei Vicepresidenti e degli amministratori può essere prorogato, in presenza di casi eccezionali, per un ulteriore anno, con delibera dell'Assemblea approvata ai sensi dell'articolo 11, comma I, lettera l) a condizione che non si esprima in senso contrario un terzo dei soci e dei voti complessivamente ad essi spettanti.

4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è effettuata con avviso da inviarsi a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica certificata o altri mezzi che assicurino il riscontro della avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione e deve indicare con quale modalità, tra quelle indicate al comma VI, si terrà la riunione. Della convocazione deve essere data comunicazione al presidente pro-tempore della Sezione tecnica per le assicurazioni automobili dell'Associazione nazionale tre le imprese di assicurazione - ANIA - e al Direttore Generale pro-tempore della stessa, i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alla riunione.

5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, il quale è assistito da un segretario nella persona designata dai partecipanti. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta da uno dei Vicepresidenti in ordine di anzianità d'età o, in mancanza anche dei Vice-presidenti, dal consigliere più anziano d'età.

6) Il Consiglio di Amministrazione adotta le sue decisioni mediante adunanza collegiale dei suoi componenti oppure, in alternativa, e sempre che uno o più consiglieri non chiedano espressamente che si proceda in forma collegiale o non si debba deliberare sulle materie indicate all'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile, sulla base del consenso espresso per iscritto o mediante consultazione scritta.

7) Quando sia convocato in adunanza collegiale il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede sociale. È consentito tuttavia di convocarlo, ove occorra, in luogo diverso, purché ubicato all'interno del territorio della Repubblica italiana. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione e deve contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della stessa. In caso d'urgenza il predetto termine è ridotto a due giorni e la convocazione può essere fatta an-

che per telegramma o per posta elettronica; in tale ultima ipotesi la convocazione si riterrà valida qualora sia data la conferma della convocazione.

8) Il Consiglio delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Della riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9) È ammessa la possibilità che le riunioni in forma collegiale siano tenute con tutti i partecipanti dislocati in più luoghi audio o audio-video collegati.

10) Qualora si opti per tenere la riunione del Consiglio, anziché con il metodo della riunione collegiale, con uno dei due metodi alternativi indicati al comma VI, il Presidente, nel caso che si scelga di procedere con il metodo del consenso espresso per iscritto, con l'avviso di convocazione invia ai consiglieri un documento recante, per ciascun argomento dell'ordine del giorno, una proposta di deliberazione, con richiesta di comunicare alla Società voto favorevole o voto contrario o eventuale astensione. Nel caso che si scelga, invece, di procedere con il metodo della consultazione scritta il Presidente invia, con l'avviso di convocazione, un documento contenente la richiesta a ciascun consigliere di comunicare alla Società la sua volontà in ordine alla decisione da adottare su ciascun argomento all'ordine del giorno, corredato dalle informazioni e dai documenti ritenuti utili alla valutazione di tali argomenti.

Sia nel primo che nel secondo caso, il Presidente assegna ai consiglieri un termine per la risposta, che deve essere data per iscritto utilizzando qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta il riscontro dell'invio e del ricevimento, compresi telefax e posta elettronica.

11) Quando la riunione del Consiglio sia tenuta con il metodo del consenso espresso per iscritto, si considerano approvate le proposte di deliberazione trasmesse dal Presidente sulle quali, entro il termine fissato, abbia comunicato voto favorevole la maggioranza dei consiglieri, intendendosi la mancata comunicazione di voto come voto contrario. Nel caso, invece, che la riunione sia tenuta con il metodo della consultazione scritta, si considerano approvate le decisioni sulle quali si sia realizzata la convergenza delle volontà espresse dalla maggioranza dei consiglieri. Le decisioni adottate debbono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario: esse debbono essere comunicate ai sindaci ed essere iscritte nel libro delle decisioni degli amministratori di cui all'articolo 2478 del codice civile.

12) Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'articolo 2436 del codice civile, relative a:

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio (al fine, sia di proporre azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e di cassazione, sia di difendere la società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte), spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. Tale rappresentanza può essere delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, e, se esistenti all'amministratore o agli amministratori delegati o ai Dirigenti o Funzionari della Società.

13) Oltre alle funzioni attribuitegli espressamente da altre disposizioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) accerta che le Imprese che acquisiscono quote di partecipazione alla Società siano in possesso dei requisiti richiesti e verifica la regolarità dell'acquisizione;
- c) autorizza la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione degli accordi di cui all'articolo 3, comma II;
- d) nomina il Direttore e gli altri dirigenti della Società, fissandone la retribuzione e gli emolumenti, e provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli stessi;
- e) nomina i membri della Commissione tecnica;
- f) ha tutti i poteri per la gestione della Società e può compiere tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione, necessari per l'attuazione dello scopo sociale che non siano riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea dei soci.

14) Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due altri consiglieri, oppure al Presidente, fissando i limiti della delega. Può altresì at-

tribuire specifici incarichi ad uno o più dei suoi componenti.

15) Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475 del codice civile ultimo comma.

Articolo 14 - Sostituzione degli amministratori

1) Se in corso di esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i restanti provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

2) Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Articolo 15 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità contro gli amministratori.

1) I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche avvalendosi di professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2) Ciascun socio può promuovere, ricorrendone gli estremi, l'azione di responsabilità contro gli amministratori. In caso di accoglimento della domanda la Società rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

3) L'azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società. La relativa deliberazione è adottata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, a condizione che non vi si oppongano tanti soci quanti rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Articolo 16 - Rappresentanza della Società.

1) La rappresentanza generale della Società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale ed internazionale, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano in ordine d'età.

2) La rappresentanza spetta altresì al Direttore ed agli altri Dirigenti nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Collegio sindacale.

1) L'assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale dovrà vantare - oltre ai requisiti sopradescritti - anche una specifica esperienza nel mondo assicurativo, attestabile tramite precedenti incarichi di carattere analogo o pubblicazioni in tema assicurativo-finanziario o tenuta di corsi specialistici o esperienze professionali equipollenti a livello nazionale ed internazionale.

2) Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile svolgendo le funzioni di cui all'articolo 2409 ter, del codice civile.

3) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, anche non soci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

4) I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

5) Il Collegio sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 9, dello Statuto per quanto applicabile.

6) Sono applicabili le disposizioni in tema di società per azioni.

7) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Qualora l'Assemblea non l'abbia affidata al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determi-

na il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

In ogni caso, la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 19 - Commissione tecnica.

1) La Commissione Tecnica è composta da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2) La Commissione Tecnica esprime pareri non vincolanti sulle questioni di ordine tecnico ad essa sottoposte dal Presidente.

3) Alle riunioni della Commissione Tecnica assistono il Presidente e il Direttore.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

1) Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili, che dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società in dipendenza degli affari sociali o in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, dovrà essere rimessa al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

2) Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 21 - Comitato per la nomina delle cariche sociali.

1) L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio nel quale si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali, provvede alla nomina di un comitato composto da tre persone, scelte tra i soci, avente il compito di effettuare una generale consultazione delle Imprese socie per raccogliere le loro proposte relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti.

2) Il comitato sceglie tra i suoi componenti un coordinatore e

stabilisce le procedure da seguire per l'espletamento dell'incarico ricevuto. Esso, effettuata la consultazione, redige un rapporto per l'Assemblea. Con la presentazione di tale rapporto il Comitato decade dalla sua funzione.

Articolo 22 - Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Liquidazione.

1) Oltre che nei casi previsti dalle leggi, la società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

2) Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 24 - Domicilio dei Soci.

Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Articolo 25 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non disposto dallo statuto si applicano le norme di legge.

Firmato Angelo Busani